

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

27 aprile 2016



L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 27 del mese di aprile alle ore 21.30, presso la sala riunioni del Centro Ricreativo di Sernaglia della Battaglia in Piazza Martiri della Libertà 10, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Una Montagna di Sentieri per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione modifica dello Statuto;
- Varie ed eventuali.

Nell'ora e nel luogo indicati sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Direttivo ed i membri del consiglio direttivo;
- la maggioranza degli associati che hanno diritto di voto ai sensi del vigente Statuto.

L'assemblea invita ad assumere la **presidenza** il sig. Emanuele Meneghello il quale, ottenuta la disponibilità del sig. Michele Baradel a **fungere** da Segretario, constata e fa constatare che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei **termini** previsti dallo statuto e deve ritenersi valida ed atta a deliberare ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto.

Richiesto ai presenti se **sufficientemente** informati sugli argomenti all'ordine del giorno ed avutane da ciascuno di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa, il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto, il Presidente comunica la necessità di modificare il vigente Statuto

per permettere all'associazione l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e come indicato nella comunicazione del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali del 18.03.2015. In particolare precisa che la nuova sede sarà in Via Emigranti 12 a Sernaglia della Battaglia e che le modifiche apportate permetteranno all'associazione maggiori garanzie sia per le future attività che per gli stessi associati.

Il Presidente dá lettura dello Statuto con le modifiche proposte.

Dopo ampio approfondimento, l'assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il nuovo Statuto così come proposto dal Consiglio Direttivo e come illustrato dal Presidente e riportato all'Allegato "A" del presente verbale.

L'assemblea dà incarico al sig. Emanuele Meneghello di espletare gli adempimenti di legge.

Non essendovi altri argomenti da trattare, l'ordine del giorno è così esaurito. Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto.

Sono le ore 22.30 quando il Presidente toglie la seduta.

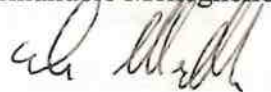
IL SEGRETARIO

Michele Baradel



IL PRESIDENTE

Emanuele Meneghello



REGISTRATO: CONVEGNIANO addi 23 / 1 / 2017
al n. 187 Serie III Riscossi E 200,00
(Euro) duecento / 00

IL FUNZIONARIO
Paola Zanardo

il presente allegato è parte integrante
all'atto n. 187 del 23/1/2017
187
Serie II

STATUTO di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Una Montagna di Sentieri

IL FUNZIONARIO
Papa Zinardo

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi della L.n.383/2000 l'Associazione di promozione sociale denominata "UNA MONTAGNA DI SENTIERI", di seguito, per brevità, detta "Associazione".

L'ubicazione della sede legale è in SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, Via Emigranti 12 ed il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con delibera di assemblea. La variazione della sede nell'ambito della Regione non rappresenta modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

FINALITA' ATTIVITA'

Art. 3 - Oggetto sociale

L'associazione non ha scopo di lucro neanche in forma indiretta, ed è costituita con l'esclusivo fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

L'Associazione è apartitica e apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

In particolare, l'associazione ha come oggetto lo sviluppo sostenibile e la conoscenza del territorio, sotto il profilo storico, naturalistico, escursionistico. A tal fine pone in essere le seguenti attività elencate a titolo meramente esemplificativo:

- ▲ la diffusione e l'organizzazione di attività escursionistiche multisettoriali compresa l'attività didattica e formativa orientata all'educazione ambientale e alla promozione dell'ambiente montano come luogo del benessere psicofisico.
- ▲ la promozione e l'organizzare di eventi e manifestazioni socio-culturali, visite guidate, attività escursionistiche, sentieristica e trekking.
- ▲ la pubblicazione di notiziari, riviste, bollettini, guide mappe ed ogni altro materiale anche in forma digitale e tramite internet, destinato a divulgare la conoscenza della montagna, dell'ambiente, dell'escursionismo ;
- ▲ la collaborazione nel campo della segnaletica concernente vie, salite, sentieri e itinerari di lunga percorrenza in Italia e all'estero;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, inoltre, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, sentieri, rifugi, strutture ricettive ed attrezzature varie e quanto attinente alla realizzazione degli scopi statuari.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, incluse eventuali strutture decentrate sul territorio regionale. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, ...

GLI ASSOCIATI

Art. 4 – Gli associati

Possono diventare associati, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la

temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti.

I soci possono essere:

a) Soci Fondatori:

le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo. Sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) Soci Operativi:

le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Onorari:

le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Gli associati Fondatori e gli associati Operativi hanno uguali diritti: diritto ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I Soci Onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione dell'associato

Per ottenere la qualifica di associato, ogni aspirante deve presentare richiesta unitamente alla ricevuta di versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si esprime in merito alla domanda di ammissione con la modalità del silenzio assenso.

Il rigetto della domanda d'iscrizione dev'essere comunicato all'interessato, al quale dovrà essere restituita la quota d'iscrizione.

Art. 6 - Doveri dell'associato

Ciascun associato deve:

- a) rispettare le norme contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa nuocere all'Associazione o i suoi suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Gli associati, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 7 - Recesso, esclusione e decesso dell'associato

Il rapporto associativo può interrompersi per recesso, esclusione o decesso dell'associato. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 8 giorni.

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate), dei Regolamenti nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e suoi associati;

d) per decesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed iscritta nel libro degli associati. Nei casi a), b) e c) il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Il verdetto dell'Assemblea è insindacabile. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e l'associato perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, qualifiche e cariche sociali.

ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori quando l'ammontare delle entrate o ricavi dell'Associazione supera il valore di Euro 1.000.000,00 (=un milione/00) annui.

Le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.



ASSEMBLEA

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4. L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Inoltre, essa è convocata dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti gli associati Fondatori ed Operativi in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto gli associati Fondatori ed Operativi maggiori d'età, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538 del C.C. (un associato un voto).

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto. La seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti avente diritto di voto.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art.10 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essa, pertanto ha i seguenti compiti:

- a) definisce il programma generale annuale dell'attività;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario (bilancio) dell'Associazione e bilancio di previsione;
- c) nomina e revoca il Presidente;
- d) nomina i membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive, determinandone preventivamente il numero;

- f) approva i regolamenti;
- g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) delibera sulle responsabilità dei Consiglieri.

Art. 11 – Competenze Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 10, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire, alternativamente con uno dei seguenti metodi: *e-mail* indirizzata a tutti gli associati effettivi e fondatori; via *sms* indirizzato a tutti gli associati effettivi e fondatori; via *fax* o posta ordinaria indirizzato a tutti gli associati effettivi e fondatori; con avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso pubblicato sul sito *web* dell'Associazione.

A tal fine, ciascun associato si impegna a comunicare tempestivamente i propri recapiti telefonici o di posta elettronica.

In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà riportare la data (anche dell'eventuale seconda convocazione), l'ora, il luogo, l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è spedito (vale la data di spedizione), o inviato, o affisso, o pubblicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art.13 - Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente. Qualora anch'egli sia assente, viene nominato un "Presidente di Assemblea" temporaneo.

Il Presidente nomina il Segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto. Il mandato dura tre anni e ciascun consigliere può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.

Prima dell'elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere nei limiti del precedente capoverso. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere.

Qualsiasi associato Fondatore e/o Effettivo maggiorenne può candidarsi. Per farlo deve presentare al Consiglio Direttivo in carica domanda scritta almeno 7 giorni prima della votazione.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Art.15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dagli altri Consiglieri, provvede al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza dell'Assemblea ordinaria. In tal caso, rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente e/o Vicepresidente.

Art.16 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario compila il libro degli Associati e gli altri libri sociali; provvede ad aggiornarli, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni degli Associati esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera a maggioranza dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso come in caso di dimissioni rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Il Segretario è altresì responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Art. 17 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l'organizzazione interna senza limitazioni di sorta, salvo le funzioni attribuite da norme delle leggi vigenti o del presente Statuto all'Assemblea. Il Consiglio direttivo collegialmente è l'unico organo legittimato a deliberare e impegnare finanziariamente e/o economicamente l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre la nomina di un Comitato Tecnico che seguirà i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori specifici di competenza. Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il programma preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Entro il mese di Marzo il Consiglio Direttivo dovrà deliberare sul rendiconto economico finanziario (bilancio), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di Aprile. In presenza di particolari esigenze il rendiconto economico finanziario potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 18 - Delibere del Consiglio

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Se il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, esso è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2013.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori se nominato, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione di gestione, il bilancio d'esercizio, nonché il bilancio preventivo.

Art. 20 - Patrimonio e Risorse dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, dai fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizio, da erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli associati, dai privati e da enti. In particolare da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, le entrate dell'Associazione sono limitate a quelle della legge 383/2000 e successive modifiche.

Art. 21 - Divieto distribuzione di utili

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali dell'Associazione stessa come previste nel presente statuto.

Gli utili, i proventi e gli eventuali avanzi di gestione non potranno mai essere distribuiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

Art. 22 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo e viene comunicata direttamente agli Associati. La quota associativa copre un anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

Cariche e status di socio decadono con il mancato versamento della quota sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sociale verrà devoluto nel rispetto di fini di utilità sociale di cui all'art.3 della L.n.383/2000 e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

Art. 24 - Rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme della L. n.383/2000, al Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia. Il presente Statuto, dell'Associazione di promozione sociale "Un Montagna di Sentieri" si compone 24 Articoli e di 10 pagine compresa la presente.

